Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 263

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 11 novembre 1948

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 - Semestrale L. 1800
Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000
Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1948, n. 1300.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Torino ad acquistare il Palazzo Lascaris per la sistemazione della propria sede.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con il regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali della economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 053 del 24 marzo 1948 della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Torino, con la quale è stato stabilito di procedere all'acquisto del Palazzo Lascaris per la sistemazione della sede camerale;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria ed agricoltura di Torino è autorizzata ad acquistare dalla Società per azioni Snia Viscosa di Milano il Palazzo Lascaris per la sistemazione della sede camerale, al prezzo complessivo di L. 60.000.000, giusta la deliberazione n. 053 del 24 marzo 1948.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1948

EINAUDI

LOMBARDO

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1948
Atti del Governo, registro n. 25, *foglio n.* 11. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1948, n. 1301.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Pescara ad acquistare il suolo edificatorio per la costruzione delle case degli impiegati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con il regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali della economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 279 del 1° dicembre 1947 della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Pescara, con la quale è stato stabilito di procedere all'acquisto del terreno necessario per la costruzione delle case degli impiegati;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria ed agricoltura di Pescara è autorizzata ad acquistare dai signori Emidio e Geremia Corneli di *Giovanni* mq. 760 di terreno edificatorio, per la costruzione delle case degli impiegati, al prezzo complessivo di L. 1.231.200, giusta la deliberazione n. 279 del 1° dicembre 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1948

EINAUDI

LOMBARDO

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1948
Atti del Governo, registro n. 25, *foglio n.* 12. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1948, n. 1302.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Ragusa ad acquistare il suolo edificatorio per la costruzione delle case degli impiegati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con il regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali della economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 225 del 31 dicembre 1947 delle Camere di commercio, industria ed agricoltura,

di Ragusa, con la quale è stato stabilito di procedere all'acquisto del terreno necessario per la costruzione delle case degli impiegati;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria ed agricoltura di Ragusa è autorizzata ad acquistare dall'ospedale civile di Ragusa mq. 1.106,18 di terreno edificatorio, per la costruzione delle case degli impiegati, al prezzo complessivo di lire 2.876.068, giusta la deliberazione n. 225 del 31 dicembre 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1948

EINAUDI

LOMBARDO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1948
Atti del Governo, registro n. 25, *foglio n.* 10. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 1948, n. 1303.

Costituzione ed erezione in ente morale dell'« Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri », con sede in Roma, e riconoscimento della personalità giuridica dell'ente stesso.

N. 1303. Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene costituita ed eretta in ente morale l'« Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri », con sede in Roma, ne viene riconosciuta la personalità giuridica e viene approvato lo statuto organico dell'ente stesso.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1948

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1948.

Nuova tariffa telegrafica con la Città del Vaticano.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 9 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il regio decreto 9 giugno 1930, n. 1182, che approva la Convenzione per l'esecuzione dei servizi telegrafici e telefonici tra lo Stato della Città del Vaticano e l'Italia (art. 6);

Visto l'art. 27, paragrafo 4, del regolamento telegrafico internazionale (revisione del Cairo 1938) approvato con regio decreto 9 settembre 1938, n. 1868, che dà facoltà alle Amministrazioni dei Paesi del regime europeo di ridurre le loro tasse terminali:

Visto il decreto Ministeriale 20 settembre 1947;

Riconosciuta l'opportunità di elevare la tariffa telegrafica con la Città del Vaticano nella stessa proporzione con la quale è stata elevata quella per l'interno della Repubblica italiana col decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1948, n. 1053, pur restando la tariffa della Città del Vaticano inferiore a quella stabilita come massimo dal regolamento telegrafico internazionale;

Visto il telegramma n. 0923 del 23 agosto 1948, col quale lo Stato della Città del Vaticano ha accettato di fissare nelle relazioni con l'Italia, la sua tassa terminale ordinaria in lire 3,30 a parola, con un minimo di percezione corrispondente a 10 parole per ogni telegramma;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1° ottobre 1948, la tassa dei telegrammi ordinari scambiati tra l'Italia e la Città del Vaticano è stabilita in lire 12 a parola, con un minimo di 10 parole per ogni telegramma.

La detta tassa, da ripartire in ragione di L. 8,70 per l'Italia e L. 3,30 per la Città del Vaticano, è ridotta nella misura stabilita dal regolamento telegrafico internazionale per le altre categorie di telegrammi a tariffa ridotta.

Art. 2.

Le tasse per i servizi speciali sono stabilite secondo le norme e nei limiti previsti dal regolamento telegrafico internazionale.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1948

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
JERVOLINO

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1948
Registro Uff. risc. poste n. 27, *foglio n.* 144. — MANZELLA

(5023)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1948.

Nomina dei componenti del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, concernente modificazioni alla composizione e competenza degli organi amministrativi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Ritenuta la necessità di costituire il Collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Viste le designazioni effettuate dal presidente della Corte dei conti, dalle Organizzazioni sindacali e dai Ministri interessati;

Decreta:

Articolo unico.

Sono nominati componenti del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, i signori:

Geuna dott. Adolfo, membro effettivo, e Petrucci dott. Giuseppe, membro supplente, designati dalla Corte dei conti;

Moriniello dott. Aldo, membro effettivo, e D'Alessio dott. Ettore, membro supplente, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Bringiotti dott. Dante, membro effettivo, e Zambrano dott. Riccardo, membro supplente, per il Ministero del tesoro;

Scagnolari Ferruccio e Quaranta rag. Mario, membri effettivi, e Torre Domenico e Lovero dott. Antonio, membri supplenti, in rappresentanza dei lavoratori

Perolo dott. Mario, membro effettivo, e Pilati dottor Giuseppe, membro supplente, in rappresentanza dei datori di lavoro.

Roma, addì 23 ottobre 1948

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

(4927)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1948.
Aumento del capitale sociale dell'Istituto nazionale di credito edilizio, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 2 maggio 1920, n. 698, modificato con regio decreto 14 aprile 1927, n. 901;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto organico dell'Istituto nazionale di credito edilizio, approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2063, e modificato con regio decreto 29 luglio 1927, n. 1471;

Vista la deliberazione dell'assemblea dei soci dell'Istituto anzidetto in data 23 aprile 1948 per l'aumento a L. 33.750.000 del capitale sociale;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il capitale sociale dell'Istituto nazionale di credito edilizio è elevato da L. 25.000.000 a L. 33.750.000 ripartite in n. 250.000 azioni da L. 135 ciascuna, ferma restando la facoltà prevista dall'art. 5 dello statuto sociale per ulteriori aumenti del capitale stesso, ai sensi di legge, fino al limite massimo di lire 100.000.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1948

Il Ministro: PELLA

(5024)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Rovigo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Per l'integrazione del bilancio 1948, il comune di Rovigo è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale 20 settembre 1948, n. 5720; importo L. 5.780.000.

(4911)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 18.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 133 — Data: 23 dicembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Benevento — Intestazione: Pastore Anna fu Umberto — Titoli del Debito pubblico: Buono del Tesoro novennale 5 % (1949), nominativo 1 — Capitale: L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 — Data: 13 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Zara — Intestazione: Fimiani Raffaele — Titoli del Debito pubblico: Buono del Tesoro novennale 5 % (1950), nominativi 5 — Capitale: L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 — Data: 13 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Zara — Intestazione: Fimiani Raffaele — Titoli del Debito pubblico: Buono del Tesoro novennale 5 % (1951), nominativi 6 — Capitale: L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7 — Data: 21 luglio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Sondrio — Intestazione: Banca popolare di Sondrio — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, al portatore 2 — Rendita: L. 550.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2763 — Data: 18 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Novara — Intestazione: Tarantola Giuseppe fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale: L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 216 — Data: 19 dicembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Mancuso Francesco di Carlo — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativo 1 — Rendita: L. 4900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 76 — Data: 14 gennaio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Liffredo Francesco — Titoli del Debito pubblico: Buono del Tesoro novennale 4 % (1943) — Capitale: L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1656 — Data: 3 aprile 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Nicola Emiliana di Beniamino — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativo 1 — Rendita: L. 1125.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 30 ottobre 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(5008)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*).

Elenco n. 7.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedetnti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 %	23871	3.600 —	Ravasenga Carlo di Luigi, con usufrutto a Ferraris *Carolina* fu Giovanni Battista, domiciliata a Torino.	Come contro, con usufrutto a Ferraris *Rosa Carolina* fu Giovanni Battista, dom. a Torino.
Id.	162902	20 —	Silletti Pietro fu Michele, con usufrutto a Russo Caterina fu *Filippo* vedova di Silletti Michele fu Pietro, dom. a Montalbano Ionico (Matera).	Silletti Pietro fu Michele, con usufrutto a Russo Caterina fu *Pietro*, ecc., come contro.
Id.	162903	20 —	Silletti Leonardo fu Michele, con usufrutto come sopra.	Silletti Leonardo fu Michele, con usufrutto come sopra.
Id.	162904	20 —	Silletti Maria fu Michele, con usufrutto come sopra.	Silletti Maria fu Michele, con usufrutto come sopra.
Id.	162905	20 —	Silletti Antonia fu Michele, con usufrutto come sopra.	Silletti Antonia fu Michele, con usufrutto come sopra.
P. N. 5 %	29083	100 —	*Nisco* Felice fu Carlo, dom. a Pietradefuso (Avellino), ipotecata.	*De Nisco* Felice, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	825607	1.501,50	Pellegrini Giuseppe di Cesare, con usufrutto a Todesco Angela fu *Fiorenzo*, nubile, domiciliato a Milano.	Come contro, con usufrutto a Todesco Angela fu *Florino*, nubile, dom. a Milano.
Id.	825608	1.501,50	Pellegrini Giovanni di Cesare, con usufrutto come sopra.	Pellegrini Giovanni di Cesare, con usufrutto come sopra.
Id.	316072	2.254 —	Ruffino *Umberto Martino* fu Giovanni, minore sotto la tutela di Ferrero Carlo fu Giovanni, dom. a Torino.	Ruffino *Martino Felice Umberto* fu Giovanni, dom. a Torino.
Id.	330019	1.025,50	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	164917	4.095 —	Zoncada Agnese di *Vincenzo*, moglie di Scali Fortunato, dom. in Milano, con vincolo dotale.	Zoncada Agnese di *Francesco Vincenzo*, ecc., come contro.
Id.	56655	259 —	Carati Renzo fu Achille, minore sotto la patria potestà della madre Fumagalli *Antonietta* di *Daniele* vedova Carati, dom. a Milano, con usufrutto a quest'ultima.	Carati Renzo fu Achille, minore sotto la patria potestà della madre Fumagalli *Gaetana Antonia* di *Davide* vedova Carati, dom. a Milano, con usufrutto a quest'ultima.
Rendita 5 % (1935)	104006	730 —	Sottile Stefano fu Salvatore, dom. in Palermo, con usufrutto a Sottile *Luisa* fu Salvatore, nubile, dom. a Firenze.	Sottile Stefano fu Salvatore, dom. in Palermo, con usufrutto a Sottile *Maria Luisa* fu Salvatore, nubile, dom. a Firenze.
Cons. 5 % (1861)	1161682	900 —	Lagorio Antonio fu Santo, dom. a Genova, con usufrutto vitalizio a favore di Lagorio *Vittoria* fu Gaetano.	Come contro, con usufrutto a favore di Lagorio *Maria Maddalena Vittoria* fu Gaetano.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 30 ottobre 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(5006)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di San Giovanni del Dosso, Schinevoglia e San Giacomo delle Segnate (Mantova).

Per il periodo 1° luglio 1949-30 giugno 1952, i fondi siti nei comuni di San Giovanni del Dosso, Schinevoglia e San Giacomo delle Segnate (Mantova), della estensione di ettari 936, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *sud*: strada provinciale Cantone;

a *nord* e ad *est*: strada comunale San Giovanni-Schinevoglia-Quistello;

ad *ovest*: strada comunale del Boccasello e Dugale consorziale Portazzolo.

(4954)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso di rettifica

Nel decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1948, concernente « Modificazioni al Collegio sindacale dell'Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 19 ottobre 1948, nel secondo capoverso delle premesse e nel primo capoverso del dispositivo, il numero del regio decreto 23 novembre 1942 anzichè « 1735 » deve leggersi « 1736 », come risulta dall'originale.

(5018)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Statuto della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, approvato con decreto Ministeriale 15 ottobre 1948, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 29 ottobre 1948, n. 253.

Costituzione Scopi Capitale.

Art. 1.

La Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, istituita presso la Banca nazionale del lavoro è un ente morale autonomo, con patrimonio proprio e con gestione distinta da quella della Banca ed è retta dalle disposizioni del regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 453, e dal presente statuto.

Essa è soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 691.

Art. 2.

La Sezione ha per oggetto la concessione di mutui ipotecari a favore di enti, società e privati per la ricostituzione e l'incremento dell'attrezzatura alberghiera e turistica nazionale.

Art. 3.

Il capitale della Sezione è di L. 50.000.000 (cinquantamilioni) ed è formato dalle seguenti quote di partecipazione

1) della Banca nazionale del lavoro per L. 22.000.000;

2) della Sezione autonoma di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro per L. 5.000.000;

3) dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per L. 10.000.000;

4) dell'Istituto nazionale delle assicurazioni per lire 10.000.000;

5) della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde Sezione di credito fondiario per L. 2.500.000;

6) dell'Istituto di San Paolo di Torino per L. 500.000.

Il capitale è suddiviso in quote nominative di L. 100.000 ciascuna non trasferibili senza il consenso del Consiglio di amministrazione.

Il capitale può essere aumentato su deliberazione del Consiglio di amministrazione al quale è demandato anche di accettare nuovi conferimenti, nonchè di stabilire l'importo, le modalità ed il termine dei versamenti ed ogni altra condizione.

Art. 4.

Gli enti e gli istituti che concorrono alla formazione del capitale della Sezione, assumono obbligazione di versare le proprie quote di conferimento nei modi e termini stabiliti; essi acquistano la qualità di partecipanti agli effetti tutti del presente statuto, quando abbiano completato il versamento delle rispettive quote.

La responsabilità di ciascun partecipante è limitata alla quota conferita.

Gli eventuali versamenti fatti in conto di quote che non fossero interamente liberate, saranno incamerati dalla Sezione e devoluti al fondo di riserva.

Art. 5.

Ai sensi dell'art. 19 del regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561 e successive modifiche, è costituito con i prelievi annuali sul provento dell'imposta di soggiorno, un fondo di garanzia destinato a coprire le eventuali perdite sui mutui concessi dalla Sezione.

Il Consiglio di amministrazione fisserà le modalità per gli eventuali utilizzi del fondo di garanzia.

Il fondo di garanzia dovrà essere impiegato nell'acquisto di titoli emessi e garantiti dallo Stato o di obbligazioni della Sezione o fondiarie.

Gli interessi prodotti da detti impieghi andranno in aumento del fondo stesso.

Mutui.

Art. 6.

I mutui dovranno essere garantiti da ipoteca di primo grado; il loro importo non potrà superare complessivamente il 50 % del costo delle nuove costruzioni o ampliamenti compreso il valore dell'area e degli impianti fissi correlativi più il 25 % del costo del nuovo arredamento.

La Sezione può richiedere, a suo discrezionale giudizio, altre garanzie sussidiarie come: ipoteche su immobili rustici o urbani, fidejussioni di enti, società e persone solvibili, depositi in titoli e simili.

Qualora trattisi di immobili già costruiti, i mutui non potranno superare il 50 % del valore cauzionale degli immobili stessi.

Tanto i mutui per nuove costruzioni quanto quelli su immobili già costruiti potranno eccedere la misura rispettivamente prevista nei commi precedenti qualora concorrano adeguate garanzie supplementari ai sensi delle vigenti disposizioni sul credito fondiario.

I costi e valori cauzionali saranno determinati ad esclusivo giudizio della Sezione.

Art. 7.

I mutui per le costruzioni, riparazioni, trasformazioni e ampliamenti degli immobili e per il loro arredamento non possono essere concessi se non a persona ed enti che a giudizio della Sezione presentino adeguate garanzie di capacità finanziaria.

Art. 8.

I mutui da destinare alla costruzione, riparazione, trasformazione o ampliamento degli immobili ed al loro arredamento potranno essere erogati mediante somministrazioni rateali in ragione dei lavori eseguiti e secondo le risultanze di appositi certificati di avanzamento compilati dall'Ufficio tecnico della Sezione.

L'inizio delle somministrazioni non potrà aver luogo se non dopo che il mutuatario abbia già investito nell'esecuzione dei lavori e nell'eventuale acquisto dell'area, degli impianti e delle forniture le somme occorrenti affinchè con le erogazioni del mutuo sia assicurata la integrale esecuzione delle opere e degli arredamenti.

Art. 9.

Il saggio d'interesse dei mutui sarà fissato dal Comitato esecutivo della Sezione, in corrispondenza al saggio stabilito per le obbligazioni.

Oltre agli interessi è dovuto alla Sezione un compenso per diritti di commissione e spese di amministrazione nella misura che sarà determinata dal suddetto organo deliberante entro il limite massimo previsto dalle vigenti disposizioni sul credito fondiario.

Art. 10.

I mutui potranno essere erogati in contanti o mediante consegna di obbligazioni.

La scelta dell'una o dell'altra forma sarà concordata fra Sezione e mutuatario.

Qualora il mutuo sia erogato in obbligazioni, la Sezione consegnerà al mutuatario obbligazioni, calcolate al valore nominale.

Qualora il mutuo sia erogato in contanti, il mutuatario è tenuto a corrispondere alla Sezione una speciale provvigione per le eventuali perdite nel collocamento delle obbligazioni, da ratizzarsi in aggiunta alle semestralità di ammortamento o da regolarsi in altra forma concordata.

I mutui debbono essere rimborsati in un periodo di tempo non eccedente in ogni caso il termine massimo consentito dalle vigenti disposizioni sul credito fondiario, con il sistema dell'ammortamento mediante semestralità costanti comprensive degli interessi, di una quota per il rimborso del capitale, del diritto di commissione e di amministrazione, dell'importo dei diritti erariali e di altre eventuali imposte e tasse convenute a carico del mutuatario, nonchè dell'eventuale provvigione per lo scarto sul collocamento delle obbligazioni di cui al comma precedente.

Art. 11.

L'inizio dell'ammortamento dei mutui sarà determinato in sede di pagamento dei mutui stessi o del versamento a saldo dell'ultima somministrazione.

Art. 12.

Il contributo dello Stato di cui al primo comma, n. 2, art. 1, del regio decreto-legislativo 29 maggio 1946, n. 452, dovuto per tutta la durata ivi stabilita anche in caso di restituzione totale o parziale, volontaria o forzata del mutuo, viene corrisposto direttamente alle Sezione durante tutto il periodo di ammortamento dei mutui.

Il mutuatario è però tenuto a corrispondere alla Sezione l'intera semestralità dovuta per l'estinzione del mutuo alle rispettive scadenze salvo il suo diritto ad ottenere dalla Sezione il rimborso della quota di concorso versata dallo Stato.

Art. 13.

I successori e aventi causa a qualunque titolo dall'originario debitore nella proprietà degli immobili ipotecati a garanzia del mutuo possono fruire del mutuo alle medesime condizioni e con i medesimi diritti del debitore originario, compreso il diritto al contributo dello Stato, purchè a giudizio della Sezione posseggano le capacità tecniche e finanziarie necessarie al conseguimento dello scopo per il quale il mutuo è stato accordato.

Art. 14.

Nei casi di espropriazione la Sezione ha facoltà di concorrere agli incanti giudiziari, quando ciò sia ritenuto necessario per la tutela dei propri crediti.

Art. 15.

Quando la Sezione rimanga deliberataria di stabili espropriati, con o senza l'arredamento, ha diritto di percepire il contributo dello Stato nella misura e nei termini previsti dal contratto originario di mutuo.

Se l'immobile aggiudicato trovasi in corso di costruzione, trasformazione od ampliamento, la Sezione aggiudicataria subentrerà ugualmente al mutuatario nel diritto al contributo statale purchè però provveda al compimento dei lavori di costruzione, trasformazione ed ampliamento.

Verificandosi la rivendita dell'immobile aggiudicato o l'accollo da parte del compratore del mutuo residuo e relativi accessori il beneficio del contributo statale potrà trasferirsi nel compratore medesimo con le modalità e le condizioni che la Sezione stabilirà caso per caso.

Art. 16.

Qualora lo stabile espropriato, con o senza l'arredamento relativo, rimanga aggiudicato a terzi concorrenti, il deliberatario potrà subentrare nel mutuo concesso al debitore espropriato, purchè nei quindici giorni dalla definitiva aggiudicazione paghi alla Sezione le semestralità arretrate maggiorate degli interessi moratori, e le spese da essa sostenute per la procedura esecutiva. Nel caso in cui il mutuo sia ancora in corso di somministrazione, il deliberatario potrà ugualmente subentrare nel mutuo, purchè nei quindici giorni dall'aggiudicazione medesima paghi gli interessi e le spese tutte dovute alla Sezione.

In tali casi il deliberatario sottentrerà al primitivo mutuatario in tutti gli obblighi e i diritti, compreso il diritto al contributo dello Stato.

Obbligazioni.

Art. 17.

La Sezione provvede alla erogazione dei mutui concessi:

1) con proprio capitale;

2) con i fondi ricavati dal collocamento delle proprie obbligazioni;

3) transitoriamente o in attesa del collocamento delle obbligazioni con i fondi provenienti da aperture di credito ad essa fatte da istituti partecipanti od altri enti.

Art. 18.

A fronte dei mutui definiti ed entrati in ammortamento, la Sezione può emettere proprie obbligazioni fino ad un ammontare nominale di dieci volte il proprio capitale e le riserve.

Il valore nominale delle obbligazioni è di L. 500 (cinquecento) ciascuna. La Sezione ha facoltà di emettere titoli da una, cinque, dieci, venticinque, cinquanta e cento obbligazioni.

Le obbligazioni possono essere al portatore o nominative e con cedole al portatore; sono fruttifere d'interesse nella misura che sarà stabilita dal Comitato esecutivo entro il limite massimo determinato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 19.

Le obbligazioni sono distinte in serie e secondo il saggio d'interesse. I titoli rappresentativi di esse, da emettersi nei tagli specificati nel precedente articolo sono contraddistinti da un numero progressivo proprio a ciascun taglio. Per ciascuna serie di obbligazioni da emettere il Comitato esecutivo stabilirà il quantitativo ed il relativo piano di ammortamento nonchè la data e le modalità dei sorteggi per il rimborso.

In occasione dei periodici sorteggi è in facoltà della Sezione procedere al rimborso di un quantitativo di obbligazioni maggiore di quello previsto dall'originario piano di ammortamento.

Le caratteristiche formali dei titoli e dei certificati nominativi sono deliberate dal Comitato esecutivo ed i relativi modelli vengono sottoposti all'approvazione dell'organo di vigilanza.

I titoli sono staccati da un registro a matrice e debbono contenere, oltre le indicazioni della serie e dei numeri che li distinguono, la indicazione dell'importo nominale e del saggio di interesse, la data della deliberazione del Comitato esecutivo con la quale è stata autorizzata la emissione, la data del verbale di creazione; e debbono portare la firma del direttore della Sezione o di chi ne fa le veci, quella di un membro del Consiglio di amministrazione e la firma del sindaco effettivo all'uopo designato dall'organo di vigilanza.

Di ogni emissione di obbligazione è redatto processo verbale sottoscritto dalle persone stesse le cui firme figurano sui titoli.

Art. 20.

Le obbligazioni in circolazione non potranno in nessun caso eccedere il residuo importo capitale dei mutui in essere, afferenti a ciascuna serie.

Art. 21.

La Sezione può emettere certificati nominativi in rappresentanza di titoli unitari e multipli i cui numeri sono indicati nei certificati stessi.

In caso di sorteggio di titoli compresi nei certificati nominativi, la Sezione apporterà nei certificati stessi le occorrenti variazioni di riduzione o di sostituzione.

I certificati medesimi possono formare oggetto di cessione totale o parziale, anche in garanzia, mediante girata.

Art. 22.

Agli atti relativi ai mutui e alle obbligazioni della Sezione si applicano tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti gli istituti di credito fondiario, anche per quanto riguarda i benefici e le agevolazioni fiscali nonchè la riduzione dei diritti notarili.

Di conseguenza le obbligazioni emesse dalla Sezione sono assimilate, ad ogni effetto, alle cartelle fondiarie, sono ammesse di diritto alle quotazioni di Borsa, sono comprese tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato ad effettuare anticipazioni e possono essere accettate dalla Cassa depositi e prestiti e da tutte le pubbliche amministrazioni per la costituzione di depositi cauzionali.

Amministrazione e suoi organi.

Art. 23.

Organi amministrativi della Sezione sono:

a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Comitato esecutivo;
c) la Direzione;
d) il Collegio sindacale.

Consiglio di amministrazione.

Art. 24.

Il Consiglio di amministrazione è composto di tredici membri, di cui il presidente e il direttore generale della Banca nazionale del lavoro, membri di diritto; uno in rappresentanza del Ministero del tesoro; uno in rappresentanza del Commissariato per il turismo; uno in rappresentanza del Comitato per i contributi turistici di cui all art. 3 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452; uno in rappresentanza dell'Ente nazionale industrie turistiche; uno in rappresentanza dell'Associazione italiana albergatori; uno in rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni; uno in rappresentanza dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale; tre in rappresentanza della Banca nazionale del lavoro; uno in rappresentanza degli altri partecipanti.

Il Consiglio è nominato con decreto del Ministro per il tesoro, presidente del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Il presidente e il direttore generale della Banca nazionale del lavoro hanno rispettivamente la qualità di presidente e di direttore della Sezione.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un vice presidente.

Art. 25.

I consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Le dimissioni dalla carica di consigliere avranno effetto soltanto dopo che siano state accettate con decreto del Ministro per il tesoro presidente del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio

Se nel corso del triennio si verifichi per qualsiasi motivo una vacanza in seno al Consiglio, il presidente promuove la nomina del nuovo consigliere, che però cesserà dalla carica con gli altri consiglieri alla scadenza del triennio in corso.

Art. 26.

Il Consiglio viene convocato dal presidente mediante lettera raccomandata da spedire al domicilio di ciascun consigliere e sindaco effettivo almeno otto giorni prima della data fissata per la seduta.

In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere diramato con telegramma 48 ore prima della seduta.

Per la validità delle adunanze occorre l'intervento di almeno sette membri del Consiglio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, e in caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

I consiglieri che abbiano o rappresentino interessi particolari su questioni ed affari sottoposti alle deliberazioni del Consiglio, non hanno diritto a voto deliberativo.

Ogni controversia che sorgesse al riguardo sarà insindacabilmente risolta dal presidente.

Le funzioni di segretario del Consiglio sono affidate ad un funzionario della Banca nazionale del lavoro designato dal presidente.

Le deliberazioni sono fatte constare da processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 27.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della Sezione.

In particolare spetta al Consiglio:

1) predisporre e promuovere le eventuali modificazioni dello statuto della Sezione;

2) determinare le condizioni generali per la concessione dei mutui;

3) eleggere nel proprio seno il vice presidente e, tra i componenti, due membri per la formazione del Comitato esecutivo;

4) deliberare sul bilancio della Sezione, sulla ripartizione degli utili e sulla misura del dividendo da assegnare ai partecipanti a termini del successivo art. 35;

5) determinare l'ammontare delle medaglie di presenza — da sottoporre all'organo di vigilanza per l'approvazione — per i componenti il Consiglio e il Comitato esecutivo e dell'indennità di soggiorno per i componenti il Consiglio non residenti in Roma. I membri del Comitato esecutivo si considerano, ad ogni effetto, residenti in Roma.

Determinare altresì l'indennità per i sindaci effettivi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 33, da sottoporre poi all'organo di vigilanza per l'approvazione;

6) deliberare la compra-vendita di immobili da destinare a sede degli uffici della Sezione;

7) deliberare l'assunzione di partecipazioni in enti e società che abbiano per oggetto l'incremento della industria alberghiera o turistica.

8) deliberare, su proposta del Comitato esecutivo, la quota di concorso alle spese generali della Banca nazionale del lavoro che deve far carico alla Sezione.

Art. 28.

La legale rappresentanza della Sezione spetta al presidente.

Comitato esecutivo.

Art. 29.

Il Comitato esecutivo della Sezione è composto di sette membri. Ne fanno parte quali membri di diritto il presidente ed il direttore della Sezione, nonchè i rappresentanti in seno al Consiglio di amministrazione del Ministero del tesoro, del Comitato per i contributi turistici e dell'Associazione italiana albergatori. Gli altri due membri vengono nominati dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 27, n. 3.

Art. 30.

Per la validità delle adunanze del Comitato esecutivo è necessario l'intervento di almeno quattro membri e per la validità delle deliberazioni si applicano le norme stabilite dall'art. 26.

Al segretario del Consiglio di amministrazione sono attribuite anche le funzioni di segretario del Comitato esecutivo.

Art. 31.

Spetta al Comitato esecutivo di deliberare:

a) sulle operazioni di mutuo di cui all'art. 2 e conseguenti;

b) sugli interessi e provvigioni dei mutui;

c) sulle iscrizioni, rinuncie e cancellazioni ipotecarie;

d) sulla creazione, emissione e prezzo di collocamento delle obbligazioni;

e) sull'eventuale acquisto degli immobili ipotecati e sul concorso alle pubbliche aste per l'aggiudicazione dei medesimi;

f) sulle cessioni, trasferimenti e sostituzioni di immobili, di titoli e di altre garanzie e nei casi di urgenza autorizza transazioni riferendone al prossimo Consiglio;

g) sulla formazione del bilancio e sul progetto di riparto degli utili;

h) nei casi di urgenza su qualsiasi provvedimento di competenza del Consiglio di amministrazione riferendone alla prima adunanza di questo.

Direttore.

Art. 32.

Il direttore stabilisce le norme per il funzionamento interno della Sezione, sorveglia e regola i servizi, dispone la istruttoria delle richieste di mutuo e gli accertamenti relativi, tratta le operazioni e ne cura la esecuzione, stipula i conse-

guenti contratti, consente le rinunzie e le cancellazioni ipotecarie, sempre quando il credito della Sezione sia stato interamente recuperato, promuove le azioni giudiziarie e provvede in genere alla esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi.

Nei casi di urgenza il direttore può prendere deliberazioni di competenza del Comitato esecutivo limitatamente agli oggetti di cui ai paragrafi *a*), *b*), *d*) del precedente articolo, riferendone alla prossima adunanza.

In caso di assenza il direttore è sostituito a tutti gli effetti a norma dell'art. 35 dello statuto della Banca nazionale del lavoro.

Collegio sindacale.

Art. 33.

Il Collegio dei sindaci si compone di tre membri effettivi e tre supplenti, nominati con decreto del Ministro per il tesoro presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Fanno parte del Collegio sindacale un sindaco effettivo ed uno supplente, designati dal Ministro per il tesoro; un sindaco effettivo ed uno supplente designati dal Commissariato per il turismo ed un sindaco effettivo ed uno supplente designati dalla Banca nazionale del lavoro.

I sindaci esercitano le loro funzioni in conformità alle disposizioni legislative vigenti; essi durano in carica tre esercizi e possono essere confermati.

Disposizioni generali.

Art. 34.

La Sezione si vale degli organi della Banca nazionale del lavoro.

I funzionari e gli impiegati addetti alla Sezione fanno parte del ruolo organico del personale della Banca e ad essi si applicano tutte le disposizioni concernenti detto personale.

Gli stipendi ed ogni altra competenza corrisposti ai suddetti funzionari ed impiegati sono a carico della Sezione.

Gli atti e gli scritti che recano impegni per la Sezione di fronte ai terzi debbono portare la firma congiunta del presidente e del direttore o di chi li sostituisce ovvero la firma congiunta di uno di essi e di un funzionario della Sezione stessa all'uopo autorizzato dal Consiglio di amministrazione.

In caso di assenza del direttore si applicano le norme dell'art. 35 dello statuto della Banca nazionale del lavoro.

La corrispondenza ordinaria può essere anche firmata da due funzionari della Sezione all'uopo autorizzati dal Consiglio di amministrazione.

Bilancio e utili.

Art. 35.

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

Per la formazione del bilancio della Sezione si applicano le stesse norme prescritte per il bilancio della Banca nazionale del lavoro.

Sugli utili netti annuali sarà prelevata una quota inferiore al 30 % da assegnarsi al fondo di riserva ordinaria.

Sul residuo è corrisposto al capitale, in ragione delle quote versate, un dividendo non superiore al 6 %.

L'eventuale eccedenza deve essere devoluta al fondo straordinario di riserva.

I fondi di riserva della Sezione saranno investiti in titoli emessi o garantiti dallo Stato, in cartelle di istituti di credito fondiario in esercizio, ovvero in mutui ipotecari fatti in contanti senza corrispondente emissione di obbligazioni, il complessivo importo dei quali non dovrà oltrepassare la metà dei fondi predetti.

Art. 36.

Quando sia accertata la perdita della metà del capitale il Consiglio di amministrazione potrà proporre all'organo di vigilanza la messa in liquidazione della Sezione, da effettuarsi con provvedimento legislativo su proposta del Ministro per il tesoro presidente del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

In tal caso, il fondo di garanzia di cui all'art. 5 sarà devoluto al Tesoro dello Stato nella consistenza che risulterà a liquidazione ultimata.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: PELLA

(4981)

CONCORSI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso per titoli ed esami a novantuno posti d'ispettore in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo A) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente provvidenze a favore degli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, recante provvedimenti a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente provvedimenti a favore degli orfani di guerra;

Visti: la legge 25 settembre 1940, n. 1458, il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, ed il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, i quali estendono agli invalidi, agli orfani ed ai reduci della guerra 1940-43, nonchè agli invalidi, ai reduci ed agli orfani dei caduti per la lotta di liberazione, le provvidenze già in vigore a riguardo degli invalidi, orfani ed ex combattenti delle altre guerre;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, relativo alla graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, concernente modificazioni ai ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, riguardante il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle pubbliche Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 24 febbraio 1947, n. 60, con il quale vengono stabilite alcune agevolazioni per la documentazione da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno;

Visti il decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, concernente il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo ed il decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto dianzi citato;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, con il quale è stato determinato l'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni statali;

Vista la lettera n. 24327/12106 in data 6 ottobre 1948, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ad indire vari concorsi per titoli ed esami, allo scopo di ricoprire i posti disponibili nei ruoli del personale dell'Ispettorato generale suddetto in conseguenza delle variazioni organiche di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a novantuno (91) posti d'ispettore in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo *A*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Il concorso stesso, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, è riservato al personale di ruolo e non di ruolo dell'Ispettorato generale suddetto, alla condizione, però, per il personale non di ruolo, che esso risulti in servizio da almeno un anno alla data del 1° giugno 1948, data di entrata in vigore del citato decreto. Al concorso di cui trattasi può partecipare anche il personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni statali, purchè fornito dei pre-

scritti requisiti e si trovi nelle condizioni previste dalle disposizioni vigenti. Tuttavia l'indicato personale, appartenente alle altre Amministrazioni statali, potrà conseguire la nomina per non oltre l'ottava parte dei posti messi a concorso, e cioè per non più di 11 (undici) posti.

Per il personale non di ruolo si prescinde dal possesso del requisito relativo al limite massimo di età.

Al concorso non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso debbono essere dirette al Ministero dei trasporti · Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Servizio affari generali e personale), e debbono pervenire al Ministero stesso, insieme ai documenti a corredo, non oltre il termine di sessanta (60) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, salva la eccezione prevista a favore dei candidati che si trovino nelle condizioni indicate al terzo capoverso del successivo art. 5.

La domanda deve essere scritta su carta bollata da L. 32 ed essere firmata dal candidato il quale è tenuto ad indicare, in essa, il proprio cognome ed il nome, la paternità, la data ed il luogo di nascita, nonchè il domicilio cui vanno indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Art. 3.

Per avere titolo a partecipare al concorso, gli aspiranti debbono possedere il diploma di ingegnere e, se laureati posteriormente alla pubblicazione del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, anche il diploma comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere, ovvero il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione suddetta a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni.

I candidati appartenenti ai territori annessi allo Stato italiano, con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e che abbiano acquistato la cittadinanza italiana in virtù di quanto previsto dalla sezione VI, parte III, del Trattato di San Germano, dall'art. 7, n. 2, del Trattato di Rapallo, dal regio decreto 30 dicembre 1922, n. 1890, e dal regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, possono essere ammessi al concorso se risulti che, alla data di annessione di detti territori, erano in possesso di uno dei seguenti titoli:

1) ingegnere civile autorizzato;

2) attestato di secondo esame di Stato rilasciato da un politecnico della cessata monarchia austro-ungarica o dell'esame di Stato della Scuola superiore di agronomia di Vienna o delle scuole superiori montanistiche.

Non sono ammessi titoli equipollenti.

Art. 4.

A corredo della domanda debbono prodursi i seguenti documenti:

a) il diploma di laurea e quello di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, ovvero il certificato di abilitazione provvisoria di cui all'articolo precedente, in originali od in copie autentiche notarili;

b) estratto dell'atto di nascita (in carta bollata da L. 40;

c) il certificato (su carta bollata da L. 24) di un medico provinciale o militare, o dell'ufficiale sanitario comunale, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio nella qualità di ispettore tecnico della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Gli aspiranti invalidi di guerra o per la lotta di liberazione nazionale, debbono produrre un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati a visita medica di controllo da parte dell'ufficio sanitario delle ferrovie dello Stato al fine di accertare se essi risultino fisicamente idonei al disimpegno delle mansioni proprie degli ingegneri dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Con la detta visita sarà da accertare, in particolare, la capacità visiva del concorrente la quale deve concretarsi nel possesso del campo visivo e del senso cromatico normali, con un visus complessivo di dodici decimi (tavola di Snellen) dei quali almeno cinque per l'occhio che vede di meno raggiungibile mediante correzioni di lenti sferiche o cilindriche di — 7 D o di + 5 D. La differenza tra la rifrazione dei due occhi non deve risultare superiore alle tre diottrie.

Inoltre dovrà essere accertato se il concorrente percepisce la voce di conversazione ad otto metri di distanza da ciascun lato;

d) il documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva (da prodursi soltanto dal personale non di ruolo).

Coloro che abbiano prestato servizio militare di guerra ed i cittadini che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato od in qualità di militarizzati od assimilati, ad operazioni di guerra, debbono produrre la copia o lo stralcio dello stato di servizio o del foglio matricolare con la annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, nonchè una dichiarazione integrativa dell'autorità militare da cui risulti esplicitamente, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la partecipazione dell'interessato ad operazioni di guerra.

Coloro che siano stati imbarcati su navi mercantili durante la guerra, debbono provare tale circostanza mediante esibizione di apposito documento delle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati, sono tenuti a provare tale loro qualità mediante il decreto di concessione della relativa pensione, oppure con il certificato mod. 69-*bis*, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o con l'attestazione da parte della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra da cui risultino altresì indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta, al candidato, la qualità di invalido ai fini della di lui iscrizione nei ruoli provinciali (art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312). Tale attestazione deve essere vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra ed i figli degli invalidi di guerra e rispettivi assimilati, debbono dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato (in carta bollata da L. 24) del competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la presentazione della dichiarazione modello 69-*bis*, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato (in carta bollata da L. 24) del sindaco del Comune di residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni od in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

La qualifica di partigiano ex combattente, può essere comprovata, in via provvisoria, da attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, purchè entro il termine massimo di tempo, corrispondente all'inizio delle prove scritte di esame, l'interessato provveda a regolarizzare la propria qualifica preferenziale mediante altra attestazione da rilasciarsi dalla competente Commissione, nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione o di civile reduce dalla prigionia, deve risultare da attestazione del Comune di residenza.

Tutte le anzidette attestazioni debbono essere stese su carta da bollo da L. 24 ed essere debitamente legalizzate;

e) lo stato di famiglia (su carta bollata da L. 24) da rilasciarsi dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante ha il suo domicilio; tale certificato può essere omesso dai celibi;

f) la fotografia recente con firma, da autenticarsi dal sindaco o da un notaio.

I documenti suddetti debbono essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

Il certificato di cui alla lettera *c*) non sarà ritenuto valido se rilasciato più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I concorrenti impiegati non di ruolo che si trovino sotto le armi, hanno facoltà di produrre, in luogo dei certificati di cui alle lettere *c*) e *d*), primo comma, un certificato (in carta bollata da L. 24) del comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano.

Gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni statali, i quali desiderano partecipare al concorso, debbono esibire copia del proprio stato matricolare, da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui dipendono; quelli, invece, che hanno la qualifica di impiegati non di ruolo, sono tenuti a presentare una dichiarazione, da rilasciarsi pure dall'Amministrazione cui appartengono, dalla quale risultino tutti i dati e le notizie

inerenti al servizio prestato, nonchè gli apprezzamenti che possono tener luogo di qualifiche.

Ogni concorrente, inoltre, deve procurarsi e produrre quei titoli che ritenga atti a comprovare il possesso di particolari requisiti e benemerenze personali, e ciò ai fini previsti dall'art. 5 del citato decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, secondo i quali la graduatoria di merito dovrà formarsi in base alle votazioni di idoneità da conseguirsi nelle prove d'esame ed a quella relativa alla valutazione dei titoli prodotti da ciascun concorrente.

Infine, gli aspiranti che saranno ammessi agli esami orali, dovranno esibire, alla Commissione esaminatrice, la patente di 1° grado di abilitazione a condurre autoveicoli, ovvero comprovare di avere già sostenuto, con esito favorevole, il relativo esame presso il competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 5.

Tanto la domanda quanto i documenti sopra indicati debbono pervenire al Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Servizio affari generali e personale), senza riserve, entro il termine previsto dall'art. 2 del presente decreto, meno che per la dichiarazione integrativa la quale può essere prodotta, dagli ex combattenti, in tempo successivo, ma comunque non oltre la data che verrà fissata per la prova orale degli esami; la domanda stessa non deve contenere alcun riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione, anche se appartenente al Ministero dei trasporti, eccezione fatta per il titolo originale di studio.

I candidati i quali, nei termini stabiliti faranno pervenire oltre la domanda, documenti non regolari, potranno ugualmente, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, essere ammessi agli esami scritti con riserva, da parte dell'Amministrazione stessa, di deliberare sulla definitiva ammissione dopo che gli interessati avranno regolarizzato la documentazione entro il termine perentorio che all'uopo sarà fissato.

Coloro che si trovino sotto le armi e coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, hanno facoltà di produrre, entro il termine suddetto, la sola domanda, con l'obbligo di far pervenire i documenti prescritti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte d'esame.

Anche per tali documenti che risultassero irregolari, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare la disposizione contenuta nel 2° capoverso del presente articolo.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile normale per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito del servizio prestato dal personale non di ruolo il cui possesso è vincolato dall'entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, alla data del 1° giugno successivo.

L'ammissione può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 6.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, il Ministero farà pervenire ai concorrenti l'invito a presentarsi agli esami.

Gli esami stessi consteranno di due prove scritte e di una prova orale. In ciascuna delle prove scritte dovrà svolgersi un tema da sorteggiarsi, secondo che trattasi della prima o seconda prova, sugli argomenti che formano oggetto rispettivamente della prima o seconda parte del programma di esame indicato al successivo art. 14.

La prova orale verterà su argomenti dell'intero programma.

Art. 7.

Le prove scritte d'esame avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto Ministeriale.

La prova orale avrà luogo pure in Roma, nel giorno che sarà tempestivamente fatto conoscere agli interessati.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove d'esame verranno osservate le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice verrà nominata dal Ministro e sarà composta come segue:

un funzionario del ruolo tecnico di vigilanza di gruppo *A*, dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di grado non inferiore al 5°, con funzioni di presidente;

un professore d'una scuola d'ingegneria, membro;

un funzionario del ruolo tecnico di vigilanza, di gruppo *A*, dell'Ispettorato generale medesimo, di grado non inferiore al 6°, membro.

Espleterà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario di gruppo *A* dell'Ispettorato generale suddetto, di grado non inferiore al 9°.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale soltanto i candidati i quali avranno ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

La prova orale s'intenderà superata se i candidati otterranno in essa la votazione di almeno sei decimi.

La valutazione dei titoli sarà effettuata dalla Commissione esaminatrice, sulla base di criteri che verranno da questa stabiliti in via preliminare.

Per tale valutazione la Commissione stessa potrà disporre, nel complesso e per ciascun concorrente, di quattro punti.

La votazione complessiva di merito dovrà quindi risultare dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto nella prova orale e di quello che sarà attribuito, ad ogni candidato, per la valutazione dei titoli sopra indicata.

La graduatoria di merito degli idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva, tenendo presenti, a parità di vòti, i diritti preferenziali stabiliti dalle disposizioni in vigore.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili, tenendo però conto dei diritti di precedenza e di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti.

Art. 11.

I concorrenti che supereranno gli esami, ma che eccederanno il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a ricoprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso, conformemente alle disposizioni vigenti, saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, salvo il caso in cui ricorrano le circostanze previste dalla legge per la esenzione da tale servizio.

L'Amministrazione ha facoltà di integrare la prova stessa mediante uno speciale corso di tirocinio da effettuarsi presso fabbriche di mezzi meccanici di trasporto e presso società esercenti servizi pubblici di trasporto in concessione.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso saranno corrisposti, durante il periodo di prova, un assegno mensile ragguagliato al dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 10° del personale tecnico di vigilanza, e le indennità previste dal decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778.

Peraltro, ove in conseguenza del precedente rapporto di impiego con l'Amministrazione dello Stato, alcuno dei vincitori del concorso goda già di uno stipendio superiore all'assegno mensile di prova che dovrebbe essergli corrisposto, egli sarà ammesso a conservare, nella forma e misura consentite dalle disposizioni in vigore, quel maggiore emolumento che possa competergli.

Art. 14.

Gli esami si svolgeranno su argomenti tratti dalle seguenti materie:

PARTE I. — *Conoscenze scientifico-tecniche*:

1) elementi di meccanica applicata alle costruzioni ed applicazioni ai calcoli di progetto ed alle verifiche di stabilità di strutture e costruzioni fisse di ogni genere, in muratura, legno, ferro e cemento armato (solai, coperture, tettoie, pensiline, passerelle, ponti e relative prove statistiche e dinamiche, ecc.);

2) elementi di meccanica applicata alle macchine e di macchine termiche con speciale riguardo a quelle impiegate per i trasporti terrestri; combustibili per tali macchine;

3) elementi di fisica tecnica (termotecnica, termodinamica) con speciale riguardo alle applicazioni nel dominio dei trasporti terrestri;

4) elementi di elettrotecnica ed applicazioni relative (produzione, trasmissione, distribuzione dell'energia elettrica e sua utilizzazione).

PARTE II. — *Costruzioni stradali e ferroviarie e di altri impianti concernenti i trasporti terrestri; materiale mobile e trazione*:

1) tracciamento delle ferrovie e delle strade ordinarie;

2) pendenze, curve, tipi e dimensioni del corpo stradale per strade ordinarie e per ferrovie a scartamento ordinario e ridotto e tramvie;

3) movimenti di materie, sterri e rilevati, consolidamento di terrapieni e di trincee; fognature e drenaggi; opere di difesa dalle erosioni dei fiumi e dei torrenti. Costruzioni del corpo stradale (muri di sostegno, tombini ed acquedotti, ponti e viadotti tipici, gallerie);

4) armamento ferroviario e tramviario e sue particolarità. Fabbricati ed impianti attinenti ai trasporti ferroviari e tramviari (fabbricati per viaggiatori e merci, magazzini, piani caricatori, rimesse, officine, piani di stazione, ecc.). Scambi e segnali e loro manovra;

5) filovie ed impianti relativi;

6) notizie sulla resistenza al movimento dei veicoli terrestri, su rotaie e su strade ordinarie, aderenza, avviamento e frenatura, potenza necessaria alla trazione;

7) locomotive a vapore: tipi vari e particolarità dei meccanismi; calcolo; tabelle di prestazione. Automotrici con motori a combustione interna e trasmissioni che vi si impiegano. Veicoli ferroviari (tipi e particolarità);

8) sistemi di trazione elettrica per ferrovie, tramvie, filovie, locomotori elettrici, automotrici elettriche, filobus, impianti di trazione elettrica e calcoli relativi;

9) veicoli automobili per strada ordinaria; loro motori e meccanismi; molleggio; pneumatici, frenatura. Tipi principali di autoveicoli per merci e per passeggeri. Autoveicoli elettrici, autorimesse ed autofficine; autostazioni per viaggiatori e per merci.

PARTE III. — *Legislazione*:

1) leggi sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato;

2) leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

3) leggi e regolamenti sulla concessione di ferrovie, tramvie, filovie e servizi pubblici automobilistici;

4) leggi e regolamenti sull'esercizio delle ferrovie, tramvie, filovie e servizi pubblici automobilistici;

5) leggi sulla circolazione stradale; disciplina del traffico nei grandi centri urbani;

6) organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e degli Ispettorati compartimentali.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 ottobre 1948

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *novembre* 1948
Registro n. 8, *foglio n.* 326

(5022)

Concorso per titoli e per esami a ventritre posti di allievo ispettore in prova nel ruolo del personale amministrativo (gruppo A) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente provvidenze a favore degli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, recante provvedimenti a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente provvedimenti a favore degli orfani di guerra;

Visti: la legge 25 settembre 1940, n. 1458, il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, ed il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, i quali estendono agli invalidi, agli orfani ed ai reduci della guerra 1940-1943, nonchè agli invalidi, ai reduci ed agli orfani dei caduti per la lotta di liberazione nazionale le provvidenze già in vigore a riguardo degli invalidi, orfani ed ex combattenti delle altre guerre;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, relativo alla graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, concernente modificazioni ai ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, riguardante il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle pubbliche Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, concernente lo stato giuridico ed economico del personale non di ruolo;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 24 febbraio 1947, n. 60, con il quale vengono stabilite alcune agevolazioni per la documentazione da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza dei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, con il quale è stato determinato l'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni statali;

Vista la lettera 6 ottobre 1948, n. 24327/12106, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri autorizza a bandire taluni concorsi per ricoprire posti vacanti nei ruoli organici del personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a ventitre (23) posti di allievo ispettore in prova nel ruolo del personale amministrativo (gruppo *A*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile dei trasporti in concessione.

Il concorso stesso, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, è riservato al personale di ruolo e non di ruolo dell'Ispettorato generale suddetto, alla condizione, per il personale non di ruolo, che esso risulti in servizio da almeno un anno alla data del 1° giugno 1948, data d'entrata in vigore del decreto citato.

Al concorso di cui trattasi può partecipare anche il personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni statali, purchè fornito dei prescritti requisiti e si trovi nelle condizioni previste dalle disposizioni vigenti.

Tuttavia, l'indicato personale appartenente alle altre Amministrazioni dello Stato, potrà conseguire la nomina per non oltre l'ottava parte dei posti messi a concorso, e cioè per non più di due (2) posti.

Per il personale non di ruolo si prescinde dal possesso del requisito relativo al limite massimo di età.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso debbono essere dirette al Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Servizio affari generali e personale), e debbono pervenire al Ministero stesso, assieme ai documenti stabiliti, non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, salva la eccezione prevista a favore dei candidati che si trovino nelle condizioni indicate al comma 4 del successivo art. 5.

La domanda deve essere scritta su carta da bollo da L. 32 ed essere firmata dal candidato il quale è tenuto ad indicare, in essa, il proprio cognome, il nome, la paternità, la data ed il luogo di nascita, nonchè il domicilio cui vanno indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Art. 3.

Per aver titolo a partecipare al concorso gli aspiranti debbono possedere il diploma di laurea in giurisprudenza, oppure il diploma di laurea in scienze politiche e sociali conseguito ai sensi dell'art. 26 del regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604, presso una università od istituto superiore.
Non sono ammessi titoli equipollenti.

Art. 4.

A corredo della domanda debbono essere prodotti i seguenti documenti:

a) il diploma di laurea, in originale od in copia autentica notarile, di cui all'articolo precedente;

b) l'estratto dell'atto di nascita in carta bollata da L. 40;

c) il certificato, su carta bollata da L. 24, di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario comunale da cui risulti che « l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio quale funzionario del ruolo amministrativo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ».

Gli aspiranti invalidi di guerra o per la lotta di liberazione nazionale, debbono produrre un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso, la facoltà di sottoporre i candidati a visita medica di controllo da parte dell'Ufficio sanitario delle ferrovie dello Stato, al fine di accertare se essi risultino fisicamente idonei al disimpegno delle mansioni amministrative ed ispettive proprie dei funzionari di gruppo A dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

d) il documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure il certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva (da prodursi soltanto dal personale non di ruolo).

Coloro che hanno prestato servizio militare di guerra ed i cittadini che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato od in qualità di militarizzati od assimilati, ad operazioni di guerra, debbono produrre la copia o lo stralcio dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotati delle eventuali benemerenze di guerra, nonchè una dichiarazione integrativa dell'autorità militare da cui risulti esplicitamente, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la partecipazione dell'interessato ad azioni di guerra.

Coloro che sono stati imbarcati su navi mercantili durante la guerra, debbono provare tale circostanza mediante esibizione di apposito documento dell'autorità marittima competente.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati sono tenuti a provare tale loro qualità mediante il decreto di concessione della relativa pensione, oppure con il certificato mod. 69-*bis*, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o con l'attestazione da parte della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, da cui risultino altresì indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta, al candidato, la qualità d'invalido ai fini della di lui iscrizione nei ruoli provinciali (art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312).

Tale attestazione deve essere vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra ed i figli degli invalidi di guerra e rispettivi assimilati, debbono dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato, in carta bollata da L. 24, del competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri, con la presentazione della dichiarazione modello 69-*bis*, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato — in carta bollata da L. 24 — del sindaco del Comune di residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

La qualifica di partigiano ex combattente può essere comprovata, in via provvisoria, da attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia purchè entro il termine massimo di tempo corrispondente all'inizio delle prove scritte d'esame, l'interessato provveda a regolarizzare la propria qualifica preferenziale mediante altra attestazione da rilasciarsi dalla competente Commissione nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione o di civile reduce dalla prigionia, deve risultare da attestazione del Comune di residenza, convalidata dal prefetto.

Tutte le anzidette attestazioni debbono essere stese su carta bollata da L. 24 ed essere debitamente legalizzate;

e) lo stato di famiglia, su carta bollata da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante ha il suo domicilio; tale certificato non è richiesto ai celibi;

f) la fotografia recente con firma da autenticarsi dal sindaco o da un notaio.

I documenti suddetti debbono essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

Il certificato di cui alla lettera c) non sarà ritenuto valido se rilasciato più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I concorrenti impiegati non di ruolo che si trovino sotto le armi hanno facoltà di produrre, in luogo dei certificati di cui alle lettere c) e d), 1° comma, un certificato (in carta bollata da L. 24) del comandante del Corpo cui appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Gli aspiranti impiegati di ruolo di una Amministrazione statale debbono esibire copia del proprio stato matricolare, da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui dipendono; quelli, invece, che hanno la qualifica di impiegati civili non di ruolo, sono tenuti a presentare una dichiarazione da rilasciarsi pure dall'Amministrazione cui appartengono dalla quale risultino tutti i dati e le notizie inerenti al servizio prestato, nonchè gli apprezzamenti che possono tener luogo delle qualifiche.

Ogni concorrente, inoltre, deve procurarsi e produrre quei titoli che ritenga atti a comprovare il possesso di particolari requisiti e benemerenze personali, e ciò ai fini previsti dall'art. 5 del citato decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, secondo i quali la graduatoria di merito dovrà formarsi in base alle votazioni di idoneità da conseguirsi nelle prove d'esame, ed a quella relativa alla valutazione dei titoli prodotti da ciascun candidato.

Art. 5.

Tanto la domanda quanto i documenti sopra indicati, debbono pervenire al Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Servizio affari generali e personale), senza riserve, entro il termine previsto dall'art. 2 del presente decreto, solo derogandosi, a tale esigenza, per la dichiarazione integrativa la quale può essere prodotta, dagli ex combattenti, in tempo successivo, ma comunque non oltre la data che verrà stabilita per la prova orale degli esami.

La domanda, inoltre, non deve contenere alcun riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione, anche se appartenente al Ministero dei trasporti, eccezione fatta per il titolo originale di studio.

I candidati i quali, nei termini stabiliti, faranno pervenire oltre la domanda, documenti non regolari, potranno ugualmente, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, essere ammessi agli esami scritti con riserva, da parte dell'Amministrazione stessa di deliberare sulla definitiva ammissione dopo che gli interessati avranno regolarizzato la documentazione entro il termine perentorio che all'uopo sarà loro fissato.

Coloro che si trovino sotto le armi e coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 24 febbraio 1947, n. 60, hanno facoltà di produrre, entro il termine suddetto, la sola domanda con l'obbligo di far pervenire i documenti prescritti almeno dieci giorni prima dell'inizio dele prove scritte di esame.

Anche per tali documenti che risultassero irregolari, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare la disposizione contenuta nel 3° capoverso del presente articolo.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile normale per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'anzianità di servizio per il personale non di ruolo, il cui possesso è vincolato alle disposizioni del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, e cioè alla data del 1° giugno 1948.

L'ammissione può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 6.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande il Ministero farà pervenire ai concorrenti l'invito a presentarsi agli esami.

Gli esami stessi consteranno di due prove scritte e di una orale; le prove scritte avranno luogo in Roma nelle date che saranno stabilite con successivo decreto Ministeriale.

La prova orale avrà luogo pure in Roma, nel giorno che sarà tempestivamente fatto conoscere agli interessati.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove d'esame verranno osservate le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice verrà nominata dal Ministro e sarà composta come segue:

un consigliere di Stato, presidente;

un consigliere di Corte d'appello, membro;

un funzionario di gruppo *A* del ruolo amministrativo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di grado non inferiore al 5°, membro;

un funzionario del ruolo amministrativo di gruppo *A*, di grado non inferiore al 9°, dell'Ispettorato generale medesimo, segretario.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale soltanto i candidati i quali avranno ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

La prova orale s'intenderà superata ove i candidati ottengano in essa la votazione di almeno sei decimi.

La valutazione dei titoli sarà effettuata dalla Commissione esaminatrice, sulla base di criteri che verranno da questa stabiliti preliminarmente.

Per tale valutazione la Commissione stessa potrà disporre, nel complesso e per ciascun candidato, di quattro punti.

La votazione complessiva di merito dovrà risultare dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto nella prova orale e di quello che sarà attribuito ad ogni candidato per la valutazione dei titoli anzidetta.

La graduatoria di merito degli idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva, tenendo presenti, a parità di voti, i diritti preferenziali stabiliti dalle disposizioni vigenti.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili, tenendo però conto dei diritti di preferenza e di precedenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti all'uopo stabiliti dalla legge.

Art. 10.

I concorrenti che supereranno gli esami ma che eccederanno il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a ricoprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 11.

I vincitori del concorso, agli effetti delle vigenti disposizioni, saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, salvo il caso in cui ricorrano le circostanze previste dalla legge per l'esenzione da tale servizio.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile ragguagliato al dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11° del personale amministrativo di gruppo *A* e le indennità previste dal decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778.

Peraltro, ove in conseguenza del precedente rapporto di impiego con l'Amministrazione dello Stato, alcuno dei vincitori del concorso goda già di uno stipendio superiore all'assegno mensile di prova che dovrebbe essergli corrisposto, egli sarà ammesso a conservare, nella forma e misura consentite dalle disposizioni in vigore, quel maggiore emolumento che possa competergli.

Art. 13.

Gli esami si svolgeranno su argomenti tratti dalle seguenti materie:

a) prove scritte:

1) diritto amministrativo;

2) diritto civile;

b) prova orale:

costituiranno argomento per gli esami orali oltre le materie suindicate, anche le seguenti:

1) diritto costituzionale;

2) elementi di economia politica e di scienza delle finanze;

3) leggi e regolamenti principali sulle attribuzioni dello Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 ottobre 1948

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1948
Registro n. 8, foglio n. 327

(5020)

Concorso per titoli ed esami a diciassette posti di allievo ispettore in prova nel ruolo del personale amministrativo (gruppo A) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente provvidenze a favore degli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, recante provvedimenti a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente provvedimenti a favore degli orfani di guerra;

Visti la legge 25 settembre 1940, n. 1458, il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, ed il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, i quali estendono agli invalidi, agli orfani ed ai reduci della guerra 1940-43, nonchè agli invalidi, ai reduci ed agli orfani dei caduti per la lotta di liberazione nazionale, le provvidenze già in vigore a riguardo degli invalidi, orfani ed ex combattenti delle altre guerre;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, relativo alla graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, concernente modificazioni ai ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, riguardante il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle pubbliche Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 24 febbraio 1947, n. 60, con il quale vengono stabilite alcune agevolazioni per la documentazione da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, con il quale è stato determinato l'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni statali;

Vista la lettera 6 ottobre 1948, n. 24327/12106, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri autorizza a bandire taluni concorsi per ricoprire posti vacanti nei ruoli organici del personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Visti il decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207 ed il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 246;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a diciassette (17) posti di allievo ispettore in prova nel ruolo del personale amministrativo (gruppo *A*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Il concorso stesso, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, è riservato al personale di ruolo e non di ruolo dell'Ispettorato generale suddetto, che risulti munito del diploma di laurea in scienze economiche e commerciali o di altro titolo equipollente, e, per quanto attiene al personale non di ruolo, che sia anche in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore del citato decreto, e cioè al 1° giugno 1948.

Al detto concorso può partecipare anche il personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni statali, purchè munito del titolo di studio dianzi indicato ed in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti e si trovi nelle condizioni previste dalle disposizioni vigenti. Tuttavia, tale personale, appartenente ad Amministrazioni diverse da quella della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, potrà conseguire la nomina per non oltre l'ottava parte dei posti messi a concorso e cioè per non più di due (2) posti.

Per il personale non di ruolo si prescinde dal possesso del requisito del limite massimo di età.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso debbono essere dirette al Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Servizio affari generali e personale), e debbono pervenire al Ministero stesso, assieme ai documenti stabiliti, non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, salva la eccezione prevista a favore dei candidati che si trovino nelle condizioni indicate al comma 4° del successivo art. 4.

La domanda deve essere scritta su carta bollata da L. 32 ed essere firmata dal candidato il quale è tenuto ad indicare in essa il proprio cognome, il nome, la paternità, la data ed il luogo di nascita, nonchè il domicilio cui vanno indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Art. 3.

A corredo della domanda debbono essere prodotti i seguenti documenti:

a) il diploma di laurea in scienze economiche e commerciali o altro titolo equipollente in originale od in copia autentica notarile;

b) l'estratto dell'atto di nascita, in carta bollata da L. 40;

c) il certificato, su carta bollata da L. 24, di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario comunale, da cui risulti che « l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio proprio del personale del ruolo amministrativo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ».

Gli aspiranti invalidi di guerra o per la lotta di liberazione nazionale, debbono produrre un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso, la facoltà di sottoporre i candidati a visita medica di controllo da parte dell'ufficio sanitario delle ferrovie dello Stato, al fine di accertare se essi risultino fisicamente idonei al disimpegno delle mansioni amministrative ed ispettive proprie dei funzionari di gruppo *A* dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

d) il documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure il certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva (da produrre soltanto dal personale non di ruolo).

Coloro che hanno prestato servizio militare di guerra ed i cittadini che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato od in qualità di militarizzati od assimilati, ad operazioni di guerra, debbono produrre la copia o lo stralcio dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotati delle eventuali benemerenze di guerra, nonchè una dichiarazione integrativa dell'autorità militare da cui risulti esplicitamente, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la partecipazione dell'interessato ad azioni di guerra.

Coloro che sono stati imbarcati su navi mercantili durante la guerra, debbono provare tale circostanza mediante esibizione di apposito documento dell'autorità marittima competente:

I candidati invalidi di guerra od assimilati, sono tenuti a provare tale loro qualità mediante il decreto di concessione della relativa pensione, oppure con il certificato mod. 69-*bis*, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o con l'attestazione, da parte della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, da cui risultino altresì indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta, al candidato, la qualità di invalido ai fini della di lui iscrizione nei ruoli provinciali (art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312).

Tale attestazione deve essere vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra ed i figli degli invalidi di guerra, e rispettivi assimilati, debbono dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato, in carta bollata da L. 24, del competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri, con la presentazione della dichiarazione mod. 69-*bis*, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta bollata da L. 24, del sindaco del Comune di residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

La qualifica di ex partigiano combattente può essere comprovata, in via provvisoria, da attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia purchè entro il termine massimo di tempo corrispondente all'inizio delle prove scritte d'esame, l'interessato provveda a regolarizzare la propria qualifica preferenziale mediante altra attestazione da rilasciarsi dalla competente Commissione nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione o di civile reduce dalla prigionia, deve risultare da attestazione del Comune di residenza, convalidata dal prefetto.

Tutte le anzidette attestazioni debbono essere stese su carta bollata da L. 24 ed essere debitamente legalizzate;

e) lo stato di famiglia, su carta bollata da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante ha il suo domicilio; tale certificato non è richiesto ai celibi;

f) la fotografia recente con firma, da autenticarsi dal sindaco o da un notaio.

I documenti suddetti debbono essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

Il certificato di cui alla lettera *c*) non sarà ritenuto valido se rilasciato più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I concorrenti impiegati non di ruolo, che si trovino sotto le armi, hanno facoltà di produrre in luogo dei certificati di cui alle lettere *c*) e *d*), primo comma, un certificato (in carta bollata da L. 24) del comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano.

I concorrenti impiegati di ruolo delle Amministrazioni statali, debbono esibire copia del proprio stato matricolare, da rilasciarsi dalla Amministrazione da cui dipendono; quelli, invece, che rivestono la qualifica di impiegati non di ruolo, sono tenuti a presentare una dichiarazione da rilasciarsi pure dall'Amministrazione cui appartengono, dalla quale risultino tutti i dati e le notizie inerenti al servizio prestato nonchè gli apprezzamenti che possono tener luogo delle qualifiche.

Inoltre, ogni concorrente deve procurarsi a produrre quei titoli che ritenga atti a comprovare il possesso di particolari requisiti e benemerenze personali, e ciò ai fini previsti dall'art. 5 del citato decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, secondo i quali la graduatoria di merito dovrà formarsi non soltanto in base alle votazioni di idoneità da conseguirsi nelle prove d'esame, ma anche in base a quella relativa alla valutazione dei titoli prodotti da ciascun concorrente.

Art. 4.

Tanto la domanda quanto i documenti sopraindicati debbono pervenire al Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Servizio affari generali e personale), senza riserve, entro il termine previsto dall'art. 2 del presente decreto, solo derogandosi, a tale esigenza, nei riguardi della dichiarazione integrativa la quale può essere prodotta dagli ex combattenti, in tempo successivo, ma non oltre la data che verrà stabilita per la prova orale degli esami.

La domanda, inoltre, non deve contenere alcun riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione, anche se appartenente al Ministero dei trasporti, eccezione fatta per il titolo originale di studio.

I candidati i quali, nei termini stabiliti, faranno pervenire oltre la domanda documenti non regolari, potranno ugualmente, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, essere ammessi agli esami scritti con riserva, da parte dell'Amministrazione stessa, di deliberare sulla definitiva ammissione dopo che gli interessati avranno regolarizzato la documentazione entro il termine perentorio che all'uopo sarà loro fissato.

Coloro che si trovino sotto le armi e coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 24 febbraio 1947, n. 60, hanno facoltà di produrre, entro il termine suddetto, la sola domanda, con l'obbligo di far pervenire i documenti prescritti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte d'esame.

Anche per tali documenti che risultassero irregolari, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare la disposizione contenuta nel 3° capoverso del presente articolo.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile normale per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'anzianità di servizio per il personale non di ruolo, il cui possesso è vincolato alle disposizioni del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, e cioè al 1° giugno 1948.

L'ammissione può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 5.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande il Ministero farà pervenire ai concorrenti l'invito a presentarsi agli esami.

Gli esami stessi consteranno di due prove scritte e di una orale; le prove scritte avranno luogo in Roma nelle date che saranno stabilite con successivo decreto Ministeriale.

La prova orale avrà luogo, pure in Roma, nel giorno che sarà tempestivamente fatto conoscere agli interessati.

Art. 6.

Per lo svolgimento delle prove d'esame verranno osservate le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro ed è composta come segue:

un consigliere di Stato, presidente;

un primo referendario della Corte dei conti, membro;

un funzionario del ruolo amministrativo di gruppo *A* dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di grado non inferiore al 5°, membro;

un funzionario del ruolo amministrativo di gruppo *A* dell'Ispettorato generale medesimo di grado non inferiore al 9°, segretario.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale soltanto i candidati i quali avranno ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

La prova orale s'intenderà superata ove i candidati ottengano in essa la votazione di almeno sei decimi.

La valutazione dei titoli sarà effettuata dalla Commissione esaminatrice sulla base di criteri che verranno da questa stabiliti all'inizio delle proprie sedute.

Per tale valutazione la Commissione stessa potrà disporre, nel complesso e per ciascun concorrente, di quattro punti.

La votazione complessiva di merito dovrà quindi risultare dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto nella prova orale e di quello che sarà attribuito, ad ogni candidato, per la valutazione dei titoli sopra indicata.

La graduatoria di merito degli idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva, tenendo presenti, a parità di voti, i diritti preferenziali stabiliti dalle disposizioni vigenti.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili, tenendo però conto dei diritti di preferenza e di precedenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti all'uopo stabiliti dalle leggi.

Art. 9.

I concorrenti che supereranno gli esami, ma che eccederanno il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a ricoprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 10.

I vincitori del concorso, agli effetti delle vigenti disposizioni, saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, salvo il caso in cui ricorrano le circostanze previste dalla legge per l'esenzione da tale servizio.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile ragguagliato al dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11° del personale amministrativo di gruppo *A* e le indennità previste dal decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778.

Peraltro, ove in conseguenza del precedente rapporto di impiego con l'Amministrazione dello Stato, alcuno dei vincitori del concorso goda già d'uno stipendio superiore all'assegno mensile di prova che dovrebbe essergli corrisposto, egli sarà ammesso a conservare, nella forma e misura consentite dalle disposizioni in vigore, quel maggiore emolumento che possa competergli.

Art. 12.

Gli esami si svolgeranno su argomenti tratti dalle seguenti materie:

a) prove scritte:

1) diritto amministrativo;

2) ragioneria generale ed applicata alle Aziende di trasporto;

b) prova orale:

costituiranno argomento per gli esami orali, oltre le materie suindicate, anche le seguenti:

1) elementi di diritto civile;

2) elementi di economia politica e di scienza delle finanze;

3) leggi e regolamenti principali sulle attribuzioni dello Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 ottobre 1948

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *novembre* 1948
Registro n. 8, *foglio n.* 328.

(5021)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.